

TI_GERICHTE 11.2021.170 vom 7. Februar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.170

FR: TI_GERICHTE 11.2021.170 du 7 février 2023

IT: TI_GERICHTE 11.2021.170 del 7 febbraio 2023

Regeste

Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: contributo alimentare per la moglie

Erwägungen

E. 1

Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Circa la tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è pervenuta al legale del marito il 16 novembre 2021 (tracciamento dell'invio n. _____, agli atti). Introdotto il 16 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio n. _____, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello principale è perciò tempestivo. Tempestivo è altresì l' appello incidentale . La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 12 gennaio 2022. Inoltrato l'11 febbraio 2022 (tracciamento dell'invio n. _____, agli atti), ultimo giorno utile, sotto questo profilo anche tale rimedio giuridico è ammissibile.

E. 2

All'appello AP 1 acclude due messaggi di posta elettronica del proprio legale al curatore della moglie (doc. 38 e 39), due certificati medici e un rapporto del medico del personale cantonale (doc. 40 e 41). Con le osservazioni all'appello incidentale egli produce altri due certificati medici e il conteggio stipendio del gennaio 2022 (doc. 42 e 43). In pendenza di procedura egli ha fatto seguire inoltre ulteriori certificati medici e conteggi di salario fino al novembre del 2022 (doc. da 44 a 55) e ha chiesto l'edizione dalla moglie del nuovo contratto di locazione. AO 1 allega a sua volta alle proprie osservazioni e all'appello incidentale il contratto di locazione del 22 settembre 2021 di un appartamento di _____ (doc. 1), quattro conteggi delle prestazioni non riconosciute dalla cassa malati per il 2021 (doc. 2) e una decisione di prestazione complementare del 21 gennaio 2022 (doc. 3). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono adottati immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alle arringhe finali e finanche alla decisione impugnata, i documenti prodotti dalle parti non potevano essere sottoposti al Pretore (DTF 143 III 276 consid. 2.3 et 2.3.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_467/2019 del 23 marzo 2022 consid. 7.3.1.1, in: RSPC 2022 pag. 440) . Esibiti senza indugio, essi sono dunque ammissibili e nella misura in cui appaiono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio. Quanto all'edizione del nuovo contratto di locazione della moglie con la relativa pigione, la

circostanza non è contestata, sicché non occorre assumere prove al riguardo.

E. 3

Litigioso rimane in appello il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per determinare il contributo di mantenimento in favore di AO 1 il Pretore ha ritenuto anzitutto che il matrimonio aveva influito concretamente sulla situazione di lei, constatando che i coniugi sono separati da oltre 14 anni, ragione per cui determinante non è più il tenore di vita da loro raggiunto durante la vita in comune, ma quello sostenuto da AO 1 durante la vita separata. Premesso ciò, il primo giudice ha accertato il reddito della moglie in fr. 2274.– (rendita AI fr. 1647.–, rendita di invalidità del “secondo pilastro” fr. 627.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1959.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, elettricità fr. 134.35, riscaldamento fr. 107.40, leasing dell'automobile fr. 248.–, imposta di circolazione fr. 27.65, assicurazione RC auto fr. 109.–, assicurazione RC privata fr. 15.70, onere fiscale fr. 117.30), onde un margine disponibile di fr. 314.60 mensili. Quanto al fabbisogno minimo di lei al momento in cui avrà lasciato l'abitazione coniugale, il Pretore l'ha determinato in fr. 2765.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e costi accessori per un appartamento “idealmente situato nella zona della bassa Leventina” fr. 1100.–, leasing dell'automobile fr. 248.–, imposta di circolazione fr. 27.65, assicurazione RC auto fr. 109.–, assicurazione RC privata fr. 15.70, onere fiscale fr. 65.15). Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto che con le sue rendite di fr. 2274.– mensili AO 1 non è in grado di finanziare il proprio tenore di vita di fr. 3080.10 mensili (fr. 2765.50 + fr. 314.60) e registra un ammanco di fr. 806.10 mensili. Quanto alla situazione economica del marito, il Pretore ha appurato un reddito di fr. 6300.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3776.60 mensili una volta rientrato in possesso dell'abitazione coniugale (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa fr. 211.20, costo dell'alloggio fr. 821.80, spese di manutenzione fr. 192.–, premio della cassa malati fr. 501.55, partecipazione alle spese mediche fr. 54.60, spese professionali fr. 268.80, onere fiscale fr. 526.65). Per il primo giudice, con un margine disponibile di fr. 2523.40 mensili il marito è quindi in grado di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 806.10 mensili dal momento in cui quest'ultima avrà lasciato l'abitazione coniugale, fino al di lui pensionamento.

E. 4

I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare come, ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC). a) Riguardo al criterio da adottare per il calcolo dei contributi alimentari dopo il divorzio, in tre sentenze recenti, in parte successive alla decisione del Pretore, il Tribunale federale ha deciso che applicabile a livello svizzero per il calcolo è, d'ora innanzi, il

cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza con i figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 293, 301). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 10b). Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la separazione, il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_67/2020 del 10 agosto 2020 consid. 5.4.2 con richiami). b) Nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da ultimo: DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022 consid. 4a).

E. 5

In merito al fabbisogno minimo della moglie, AP 1 fa valere che, contrariamente alle previsioni del Pretore, costei non è rimasta a vivere in _____, ma ha trovato un appartamento a _____. Dopo avere riconosciuto con l'appello una pigione di fr. 1500.– mensili, nelle osservazioni all'appello incidentale egli chiede di ridurre il costo dell'alloggio a fr. 1000.– mensili, salvo rilevare infine che l'onere attuale ammonta a fr. 1350.– mensili (lettere del 6 e 15 dicembre 2022). L'appellante postula inoltre lo stralcio dei costi d'automobile, sostenendo che la moglie non dispone più di un veicolo e non ha quindi alcuna spesa. Da parte sua, con l'appello incidentale AO 1 chiede di inserire nel proprio fabbisogno minimo fr. 175.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati. Le voci litigiose vanno esaminate singolarmente. a) Quanto al costo dell'alloggio, il Pretore ha riconosciuto alla moglie complessivi fr. 1100.– mensili per “ uno spazioso appartamento (3 o 3.5 locali) idealmente situato nella zona della bassa _____ ”. In appello AO 1 ha comunicato di avere lasciato l'alloggio di _____ e di essersi trasferita dal 1° ottobre

2021 in un appartamento di 3.5 locali in locazione a _____, pagando una pigione di fr. 1500.– mensili (comprese le spese accessorie di fr. 100.–: doc. 1 di appello). Il

E. 6

Relativamente alle entrate di AO 1, stabilite dal Pretore in complessivi fr. 2274.– mensili (fr. 1647.– rendita AI, fr. 647.– di rendita invalidità del “secondo pilastro”), il marito chiede di conteggiarle altresì fr. 672.– mensili percepiti quale prestazione complementare AVS/AI. A torto. Se le prestazioni di assicurazioni sociali o private destinate a coprire la perdita di guadagno, passeggera o duratura, riconducibile a rischi assicurati (disoccupazione, infortunio, malattia o invalidità) vanno qualificate come reddito, ciò non è il caso per le prestazioni complementari AVS o AI (sentenza del Tribunale federale 5A_465/2020 del 23 novembre 2020 consid. 4.2 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018 consid. 6a con rinvii). Posto ciò, dalla nuova documentazione trasmessa dalla moglie a questa Camera risulta che l'attuale rendita AI ammonta a fr. 1661.– mensili, onde introiti per complessivi fr. 2288.– mensili.

E. 7

Per quanto concerne il reddito del marito, accertato dal Pretore in fr. 6300.– mensili, AP 1 fa valere che a causa della persistente inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2022 egli non percepisce indennità per lavoro notturno e servizio “di picchetto”, ma riceve unicamente lo stipendio di base di fr. 5248.45 mensili, che dal novembre del 2022 si è ulteriormente ridotto a fr. 4880.05 mensili. Al proposito egli allega una serie di certificati medici attestanti un'inabilità lavorativa al 100% dal 30 ottobre 2021 al 25 dicembre 2022, così come i certificati di stipendio fino al novembre del 2022. a) L'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine (I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 9 con rinvio). Dai certificati medici agli atti non risulta nulla di concreto sulla patologia di cui soffre l'interessato, salvo non meglio precisati disturbi nervosi. Certo, egli parrebbe avere inoltrato una domanda d'invalidità, ma ciò non basta per dimostrare una durevole incapacità lucrativa. b) Circa il reddito conseguito dall'appellante, si evince dai conteggi prodotti in questa sede che fino al 31 ottobre 2022 egli ha percepito, conformemente all'art. 30 cpv. 1 prima frase della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip: RL 173.300), il salario calcolato in base al suo grado d'occupazione per i primi 365 giorni dell'inabilità lavorativa, senza supplementi. Dal novembre del 2022 il salario è ridotto al 90% per i successivi 365 giorni (art. 30 cpv. 1 seconda frase LStip), fermo restando che al più tardi allo scadere di tale periodo il pagamento dello stipendio cessa (art. 30 cpv. 3 LStip). Vista la prognosi incerta (sopra, lett. a), in concreto non resta che fondarsi sull'attuale reddito, che può essere accertato in fr. 5320.– mensili, tredicesima mensilità compresa (calcolata sulla scorta dello stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro”: I CCA sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6e). Dandosene gli estremi, del resto, l'interessato potrà sempre chiedere una modifica del contributo alimentare (art. 129 cpv. 1 CC).

E. 8

Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare: Reddito del marito fr. 5 320 . — Reddito della moglie

fr. 2 288. — fr. 7 608. — mensili Fabbisogno minimo del marito
fr. 3 780. — Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 175.
— fr. 6 955. — mensili Eccedenza da ripartire fr. 653. —
mensili metà dell'eccedenza fr. 326.50 mensili Il marito può conservare per sé: fr. 3780.– + fr. 326.50 = fr. 4 106.50 mensili, e deve versare alla moglie fr. 3175.– + fr. 326.50 ./ fr. 2288.–
= fr. 1 213.50 mensili L'appello principale va pertanto respinto, mentre quello incidentale andrebbe accolto. Se non che, AO 1 pretende unicamente un contributo alimentare di fr. 967.10 mensili, di modo che la pretesa, retta dal principio dispositivo, va accolta entro tali limiti (art. 58 cpv. 1 CPC).

E. 9

Per quel che riguarda la decorrenza del contributo alimentare, AO 1 chiede di fissarlo dall'ottobre del 2021, quando essa ha lasciato l'abitazione coniugale. Di regola, il contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. In circostanze particolari l'art. 126 cpv. 1 CC consente tuttavia al giudice del divorzio di far decorrere un contributo alimentare dell'art. 125 cpv. 1 CC già prima del passaggio in giudicato dell'intera sentenza (“forza di giudicato parziale”), seppure uno o più dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati (DTF 142 III 194 consid. 5.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_581/2020 del 1° aprile 2021 consid. 3.4.1, in: FamPra.ch 2021 pag. 863; analogamente: RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5). In circostanze eccezionali il giudice del divorzio potrebbe far decorrere il contributo alimentare finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio. Ciò potrebbe essere il caso qualora un coniuge non abbia ottenuto contributi di mantenimento pendente causa, ma se ne veda riconoscere il diritto dopo il divorzio (RtiD I-2015 pag. 873, consid. 5; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 35). Nel caso in esame non fa dubbio che, pendente causa, la moglie non ha percepito alcun contributo alimentare. D avanti al Pretore essa aveva chiesto di far decorrere il contributo dal momento in cui essa avrebbe lasciato l'abitazione di _____.

In realtà, come si è visto, essa si è trasferita altrove prima dell'emanazione della decisione di divorzio, di modo che tale scadenza era ormai de-corsa e rendeva la richiesta superata. Sta di fatto che essa avrebbe potuto sollecitare un contributo di mantenimento in via cautelare, ma al primo giudice l'interessata non ha sottoposto alcuna richiesta cautelare. Né essa ha postulato alcunché in pendenza di appello. In simili circostanze l'appellante non può pretendere di far retroagire il contributo alimentare dell'art. 125 CC, l'eccezione indicata poc'anzi non potendo ravvisarsi in un caso come quello in esame. Ne segue che su questo punto l'appello incidentale vede la sua sorte segnata.

E. 10

Le spese dell'appello principale seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. Le spese dell'appello incidentale seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La moglie ottiene l'aumento del contributo alimentare da lei chiesto, ma esce sconfitta sulla decorrenza. Nel complesso si giustifica dunque di porre a suo carico un settimo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico del marito, il quale le rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (cinque settimi dell'indennità piena: c fr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurata alla stringatezza delle motivazioni del

memoriale (cinque righe). L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di primo grado inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate).

E. 11

Quanto all'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 davanti a questa Camera, l'assegnazione di adeguate ripetibili, che l'interessata non pretende di difficile o di impossibile incasso, rende la richiesta in parte senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche RtiD II-2021 pag. 12). Per il resto, prima di postulare il gratuito patrocinio, essa avrebbe dovuto instare per una provvigione ad litem o, quanto meno, rendere verosimile che il marito è sfornito di mezzi sufficienti per stanziarle una simile provvigione. In difetto di ciò il beneficio del gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.58 del 7 novembre 2022, consid. 5b).

E. 12

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello principale è respinto. 2. Le spese dell'appello principale, di fr. 2000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. 3. L'appello incidentale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato: Dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 967.10 fino al di lui pensionamento. Il dispositivo n. 5.1 rimane invariato. 4. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 1000.–, sono poste per sei settimane a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale AP1 rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte. 5. Nel la misura in cui non è divenuta senza oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta. 6. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente
La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).